



Regolamento delle Strutture di base **(Approvato dal Consiglio nazionale del 10-11/05/2024)**

Art. 1

La Presidenza provinciale comunica ad ogni Struttura di base con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale:

- a) la convocazione del Congresso;
- b) il presente Regolamento;
- c) il periodo in cui si può svolgere l'Assemblea della Struttura di base;
- d) l'eventuale obbligo di rinnovo degli organi della Struttura di base;
- e) il numero dei delegati da eleggere nell'Assemblea della struttura di base tramite i quali gli associati hanno diritto ad essere rappresentati presso il Congresso provinciale, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle affiliazioni relative agli ultimi quattro anni.

In caso di commissariamento della Struttura provinciale, le attività che in questo regolamento sono richiamate come in capo agli organi collegiali di questa, sono da intendersi riferite ad attribuzioni del Commissario.

Agli effetti del computo dei delegati al Congresso provinciale rappresentanti ogni Struttura di base, è valida la media risultante dal numero degli iscritti calcolata considerando i quattro anni precedenti a quello corrente (2020, 2021, 2022, 2023), fermo restando il riferimento all'anno civile previsto dal regolamento sul tesseramento delle ACLI aps – rete associativa (di seguito anche: ACLI).

La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base affiliate alle ACLI da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato. Le Strutture di base alle quali compete un solo delegato devono eleggere anche un supplente.

Per le Strutture di base commissariate nel quadriennio, il Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media.

Presso le strutture di base commissariate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, o successivamente e fino alla data di convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei delegati, il Commissario potrà regolamentare:

- a) gli anni sui quali computare la media degli associati;
- b) i criteri di svolgimento ed il programma del Congresso;
- c) le modalità di elezione dei delegati.

Il Regolamento sarà sottoposto dal Commissario all'approvazione della Direzione nazionale e diverrà efficace e vincolante nel testo licenziato dalla stessa Direzione, anche in deroga al presente Regolamento

Art. 3

Fermo quanto sopra, l'Assemblea della Strutture di base dovrà essere convocata e svolgersi secondo il presente Regolamento, approvato dal Consiglio nazionale.

Debbono essere rinnovati tutti i Presidenti e le Presidenze che abbiano concluso il mandato o che siano comunque dimissionari.

La Presidenza della Struttura di base deve inviare alle Presidenze provinciali la convocazione dell'Assemblea con almeno dieci giorni di anticipo sulla data del suo svolgimento.

L'Assemblea deve approfondire le linee programmatiche con le priorità politiche, progettuali ed organizzative ed i criteri con cui potenziare e rinnovare il gruppo dirigente ai vari livelli, come proposte dal Consiglio e dalla Presidenza provinciale

Art. 4
Laddove per l'attuazione del presente Regolamento si rendesse necessario disporre di disciplina integrativa, si rinvia al Regolamento delle strutture di base approvato dal Consiglio nazionale del 3/4 dicembre 2021 e ai Regolamenti approvati dai Consigli regionali in base all'art. 36 dello Statuto nazionale delle ACLI.
In via ulteriormente subordinata e gradata, per le medesime finalità attuative, possono disporre i Consigli provinciali.
Art. 5
All'Assemblea partecipa un rappresentante designato dalla Presidenza provinciale.
Art. 6
Possono candidarsi all'elezione a delegati al Congresso provinciale tutti gli aclisti iscritti alla Struttura di base in possesso della tessera ACLI 2024 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.
La candidatura deve essere consegnata alla Presidenza dell'Assemblea entro i termini da questa stabiliti, firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2024.
Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.
Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica all'Assemblea i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.
L'elezione dei delegati al Congresso provinciale avviene:
a) di norma a scrutinio segreto;
b) su richiesta di almeno i due terzi dei soci presenti con voto palese.
Art. 7
La Presidenza dell'Assemblea provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati.
Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei delegati da eleggere.
Art. 8
Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile nel Congresso provinciale, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei delegati eletti.
Art. 9
Un socio prima dell'apertura delle operazioni per l'elezione della Presidenza, dell'Organo di controllo se previsto, e dei delegati, può chiedere la verifica del numero dei soci presenti.
Il Presidente dell'Assemblea accerta il numero dei presenti prima delle votazioni.
L'Assemblea è valida:
- in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.
Art. 10
La Presidenza dell'Assemblea, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.
Per l'attribuzione dei posti di delegato al Congresso provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei delegati da eleggere.
In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.
La Presidenza dell'Assemblea forma due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I delegati vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dall'art. 8 del presente regolamento.
La Presidenza dell'Assemblea, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i delegati eletti, e dà atto dei nominativi degli eventuali candidati non eletti, secondo l'ordine dei voti presi.

Art. 11
Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso provinciale può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato della stessa Struttura. Il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Presidente della Struttura di base.
Nei casi previsti dall'art. 2, per le Strutture di base alle quali compete un solo delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso provinciale sia del delegato eletto che del supplente, o in subordine, del primo dei non eletti, il delegato impossibilitato può è possibile trasferire la delega a delegato di altra Struttura. Ad ogni delegato non può essere trasferita più di una delega.
Art. 12
La riunione della nuova Presidenza eletta dall'Assemblea dei soci è convocata entro dieci giorni dal primo eletto, per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Responsabile all'amministrazione ed attribuire gli incarichi agli altri componenti.
In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.
L'elezione del Presidente avviene:
- di norma a scrutinio segreto;
- per alzata di mano, su richiesta di almeno 2/3 dei membri della Presidenza.
Il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Presidenza con diritto di voto.
L'elezione del (o dei) Vicepresidente/i e del Responsabile all'amministrazione avviene per alzata di mano.
L'attribuzione degli incarichi avviene su proposta del Presidente.
Art. 13
Il Presidente del Congresso entro dieci giorni successivi all'Assemblea dei soci in cui si procede ad elezioni, deve provvedere ad:
a) inoltrare copia dei verbali dell'Assemblea alla Presidenza provinciale e al Coordinatore di zona, se istituita;
b) comunicare i risultati ai candidati;
c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Presidenza dell'Assemblea;
d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi e, trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, a distruggere le schede.
Eventuali ricorsi, a pena di inammissibilità, devono essere depositati entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva.
Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.